

ACCORDO QUADRO (EX ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023) CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE E GESTIONE DI BUONI ACQUISTO ELETTRONICI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI NELL’AMBITO DEL PIANO DI WELFARE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RHO (MI) - CIG: BC469E71E6.

**FAQ AL
30/07/2026 BIS**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Con riferimento alla previsione della documentazione di gara che richiede una validità minima dei buoni pari a 12 mesi, si chiede di voler confermare se tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche laddove la durata di validità dei singoli buoni sia determinata dalle policy dei rispettivi esercenti/fornitori convenzionati. Si evidenzia, infatti, che il periodo di validità dei buoni non è definito né modificabile dal provider emittente, bensì è stabilito autonomamente da ciascun fornitore aderente alla rete convenzionata, secondo le proprie politiche commerciali. Pertanto, il provider non è nelle condizioni di garantire una validità uniforme di almeno 12 mesi per tutti i buoni. Si chiede, pertanto, di voler chiarire se il requisito possa essere considerato non vincolante per le fattispecie in cui la validità sia rimessa alle autonome determinazioni dei singoli fornitori.	Si conferma che tutti i buoni devono avere validità minima pari a 12 mesi come indicato all'art. B6, comma 3, del Capitolato.
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Data la peculiarità del periodo estivo e di tutte le criticità che esso comporta in termini organizzativi e gestionali, al fine di consentire alla nostra Società di partecipare alla stessa, formulando un'offerta quanto più possibile aderente alle vostre esigenze, si chiede cortesemente di accordarci un posticipo dei termini per la presentazione dell'offerta per la prima settimana di settembre, essendo la scadenza attuale del 25/8 a cavallo con le settimane centrali di agosto in cui diversi uffici sono chiusi (es. broker/banca per l'emissione della cauzione provvisoria).	Si ritiene di accogliere la richiesta rinviando la scadenza per la presentazione dell'offerta al giorno 3/9 in considerazione del periodo di ferie estive.

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:
Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466**

Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
Si chiede se il Disciplinare sia stato rettificato anche su altri punti oltre alle date di scadenza.	Il Disciplinare rettificato pubblicato indica chiaramente le modifiche apportate in rosso. Come ribadito nell'AVVISO di proroga restano invariati gli altri documenti di gara.

Quesito e Chiarimento n. 4

1. Si chiede se la dichiarazione STANDARD SOCIALI MINIMI è da presentare in gara oppure solo in caso di aggiudicazione;

Per la partecipazione alla procedura di gara è sufficiente dichiarare di impegnarsi a rispettare quanto previsto nella dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, come indicato nella domanda di partecipazione.

2. All'art. 2 punto e) del Disciplinare sono citati dei Modelli di offerta: si chiede se sono previsti modelli sia relativamente alla busta tecnica sia economica in quanto vengono citati la Scheda Tecnica Quantitativa (art. 17) e il Modello di Offerta Economica (art. 18). A tal proposito si segnala che, lato busta tecnica, Sintel mette a disposizione un unico slot in cui è richiesto di "allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente)". Lato busta economica Sintel chiede un allegato obbligatorio. E' possibile inserire un allegato elaborato dall'OE?

I modelli di offerta tecnica ed economica sono disponibili in coda al disciplinare di gara. Si invitano gli operatori a utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. La Piattaforma Sintel consente il caricamento di una cartella di file (in formato .zip o equivalente), sia per la busta tecnica sia per quella economica.

3. Si chiede se sia prevista una domanda di partecipazione o se, in alternativa, possa essere utilizzato un modello dell'OE;

Il modello di "Domanda di partecipazione" è disponibile in coda al disciplinare di gara. Si invitano gli operatori a utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.

4. L'art. 4 comma 6 citato nel disciplinare non è presente. Potreste confermare il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi settore Commercio con codice CNEL H011?

Si conferma il CCNL H011.

5. Con riferimento all'art. 14 del Disciplinare e in particolare:
L'aggiudicatario che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti adottati a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Si chiede di confermare che tale previsione non sia applicabile agli OE che occupano un numero superiore a 50 dipendenti in quanto già tenuti alla redazione e presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006. Gli OE che occupano un numero superiore a 50 dipendenti in quanto già tenuti alla redazione e presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006.

Si conferma che gli operatori economici con oltre 50 dipendenti sono tenuti a presentare copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006. Per tali operatori non trova applicazione l'obbligo di produrre la relazione prevista per gli operatori economici con numero di dipendenti compreso tra 15 e 50.

6. Relativamente alla vostra richiesta indicata a pag. 40 del Capitolato circa il servizio di Call Center e nello specifico: L'assistenza ai Beneficiari deve essere garantita tramite un servizio di Customer care con numero verde e un indirizzo e-mail dedicato a disposizione del personale che necessiterà di avere chiarimenti. Il servizio deve essere attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 18:00. L'Affidatario garantisce la presa in carico e la risposta alle richieste dei beneficiari entro un tempo massimo di 4 ore lavorative dalla segnalazione. Il computo di tale termine è sospeso al di fuori della fascia oraria e dei giorni sopra indicati e riprende a decorrere dall'inizio del periodo di operatività immediatamente successivo. Con la presente nota, la scrivente società intende chiedere la possibilità di gestire il call center, utilizzando, in alternativa al "numero verde" sopra indicato, un "numero nero", in considerazione del fatto che ormai tutti gli utenti del servizio di telefonia fissa e mobile dispongono di piani tariffari all inclusive, con i quali è possibile accedere a chiamate illimitate verso rete fissa e mobile, rendendo di fatto irrilevante l'attivazione di un "numero verde" per la gestione del servizio in questione.

La richiesta non può essere accolta nei termini prospettati.

La previsione del Capitolato relativa alla disponibilità di un numero verde è finalizzata a garantire che l'accesso al servizio di assistenza sia gratuito per tutti i beneficiari, senza che debbano sostenere alcun costo per il contatto con il customer care.

Pertanto, non è ritenuta equivalente la mera disponibilità di un numero geografico ordinario ("numero nero"), in quanto tale soluzione potrebbe comportare oneri telefonici a carico di alcuni utenti.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di proporre soluzioni alternative che assicurino in modo certo e generalizzato la totale gratuità del servizio per i beneficiari, purché tali soluzioni garantiscano un livello di accessibilità almeno equivalente a quello derivante dalla disponibilità di un numero verde.

7. Relativamente alla presente procedura, vi segnaliamo quanto segue:
con riferimento a quanto indicato all'art. A19 del Capitolato e all'art. 29 dello Schema di Accordo Quadro, e nello specifico, all'assunzione da parte dell'aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento, evidenziamo che la scrivente società si configura quale "autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari" intendendosi per titolare "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali".

Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, inteso come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" in quanto:

- non effettua, nell'erogazione dei propri servizi, un'attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell'ambito "privacy" agisce autonomamente ai fini dell'erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell'elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente. In considerazione di quanto sopra evidenziato, vi chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell'appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

La richiesta non può essere accolta nei termini prospettati.

La qualificazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto non discende da una valutazione unilaterale dell'operatore economico, ma deve essere effettuata sulla base delle concrete attività di trattamento svolte, delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e delle indicazioni fornite dalle autorità di controllo (Linee Guida EDPB).

La documentazione di gara prevede che l'Affidatario assuma il ruolo di Responsabile del trattamento per le attività di trattamento dei dati personali effettuate per conto della Stazione Appaltante nell'ambito dell'esecuzione del contratto, in quanto le finalità generali del trattamento sono determinate a monte dalla scrivente Amministrazione.

Resta inteso che eventuali trattamenti effettuati dall'operatore economico per proprie finalità autonome e nel rispetto della normativa vigente potranno essere svolti in qualità di autonomo Titolare del trattamento, limitatamente a tali specifiche attività.

La puntuale qualificazione dei ruoli e delle rispettive responsabilità sarà definita in sede di stipula contrattuale e nell'atto di nomina previsto dalla documentazione di gara, sulla base delle attività effettivamente affidate e dei trattamenti concretamente effettuati.

8. Con riferimento all'art. 32, comma 3 dello schema di Accordo quadro, si chiede di confermare che l'obbligo informativo possa essere assolto non solo tramite un'e-mail dedicata, ma anche attraverso altri canali aziendali ufficialmente adottati dall'Affidatario e accessibili a tutti i dipendenti e collaboratori interessati. Si chiede pertanto di confermare che il riferimento all'"e-mail dedicata" non debba intendersi come esclusivo.

Il quesito trova riscontro nei seguenti termini.

Si conferma che il riferimento all'utilizzo di una "e-mail dedicata" non è da intendersi in senso esclusivo. L'obbligo informativo previsto dall'art. 32, comma 3 dello schema di Accordo Quadro può essere assolto anche attraverso altri canali di comunicazione aziendali ufficiali, purché l'Affidatario ne garantisca la tracciabilità, la tempestività, la sicurezza e la piena accessibilità a tutti i dipendenti e collaboratori interessati.

Resta inteso che tali canali alternativi dovranno comunque garantire lo stesso livello di efficacia, riservatezza e certezza della ricezione delle informazioni rispetto allo strumento originariamente previsto.

Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
In relazione alla documentazione di gara si chiede conferma che troveranno applicazione unicamente le norme inerenti il servizio di erogazione e gestione di buoni acquisto welfare, sono infatti presenti numerosi riferimenti normativi ad esempio in materia di salute e sicurezza, in tema di manleva e responsabilità affini ad altre tipologie di servizio richiesto.	Si conferma che all'affidamento in oggetto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, ciascuna in ragione della specifica natura e delle caratteristiche delle prestazioni da affidare. Resta fermo che l'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente e degli obblighi contrattuali previsti dagli atti di gara; pertanto, le disposizioni e le clausole ivi

	richiamate si intendono applicabili nei limiti della loro effettiva pertinenza e compatibilità con il servizio di erogazione e gestione dei buoni acquisto welfare oggetto dell'appalto.
Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
Con riferimento ai costi della manodopera, inclusi nella componente B (Fee), da voi stimati nella misura del 59,52% sul valore della Fee base gara (€ 25.200,00) si evidenzia che tale importo non risulta congruo rispetto alla componente B, alla sua durata e alle risorse da impiegare, risultando peraltro significativamente superiore rispetto ad altre gare di analogo importo. Si precisa, inoltre, che tali costi, secondo la giurisprudenza consolidata formatasi in applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 41, commi 13 e 14), sono variabili in funzione di molteplici fattori, complessivamente dipendenti dall'organizzazione aziendale dell'appaltatore, e possono legittimamente non coincidere con quelli indicati presuntivamente dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, si chiede gentilmente di rettificare gli atti, considerando i € 15.000 dei costi di manodopera applicati sull'importo posto a base gara complessivo, ossia € 865.200,00, in modo da rendere sostenibile tale costo (con un impatto pari all'1,73%) ed in coerenza con la modalità di presentazione dell'offerta economica (in cui il valore totale dell'offerta - transato + fee in euro - debba essere lo stesso indicato nel campo telematico dell'offerta economica).	Non si accoglie la richiesta di rettifica. I costi della manodopera, pari a € 15.000,00, sono stati determinati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base di un fabbisogno stimato di n. 600 ore e di un costo orario di € 25,00 (III livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, Codice CNEL H011), come indicato al paragrafo 3. del Disciplinare di gara. Tale importo è integralmente ricompreso nella componente relativa alle commissioni di gestione (Componente B - Fee) e non costituisce voce autonoma, né è soggetto a ribasso (come previsto nel suddetto paragrafo 3. Del Disciplinare). Il raffronto percentuale proposto dall'operatore economico, che rapporta i costi di manodopera all'intero valore dell'Accordo Quadro (€ 865.200,00, comprensivo del valore nominale dei buoni pari a € 840.000,00, che non costituisce ricavo per l'affidatario), non è pertinente ai fini della verifica di congruità, essendo la stima ancorata a un dato analitico (ore stimate per costo orario CCNL) e non a un valore percentuale convenzionale. Resta comunque salva la facoltà, per l'operatore economico, di dimostrare in sede di offerta e di eventuale verifica di anomalia che il proprio costo del lavoro, seppur inferiore a quello stimato, sia adeguatamente giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023.
Quesito n. 7	Chiarimento n. 7
Alle pagg. 12-13-14 della Domanda di partecipazione è richiesto il possesso delle certificazioni ai fini delle riduzioni della garanzia provvisoria. Negli atti di gara però è indicato che "in considerazione della natura del servizio, non si	Si conferma quanto previsto dal paragrafo 10. del Disciplinare di gara. In sede di gara trovano applicazione esclusivamente la riduzione del 50% per le micro, piccole e medie imprese (PMI) e la riduzione del 10% in

applicano le ulteriori riduzioni correlate al possesso di certificazioni, sistemi di gestione o marchi di qualità". Si chiede di precisare se è ammissibile o meno la riduzione della garanzia provvisoria, oltre la riduzione del 10% in caso di fidejussione emessa e firmata digitalmente tramite piattaforme operanti con tecnologie dedicate.	caso di fideiussione emessa e sottoscritta digitalmente tramite piattaforme operanti con tecnologie dedicate, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, cumulabili tra loro. In considerazione della natura del servizio, non trovano applicazione le ulteriori riduzioni collegate al possesso di certificazioni, sistemi di gestione qualità/ambientali o marchi di qualità. L'eventuale riferimento presente nel modello di "Domanda di partecipazione" al possesso di dette certificazioni ha carattere meramente standard e non introduce ulteriori causali di riduzione rispetto a quanto tassativamente stabilito dal suddetto paragrafo 10. del Disciplinare di gara, che prevale in caso di discordanza.
Quesito n. 8	Chiarimento n. 8
All'art. 2 del Disciplinare rettificato è citato il documento "Progetto del Servizio. Si chiede gentilmente di allegare tale documento o di specificare se si tratta dell'allegato RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA già in nostro possesso.	Si conferma che il documento denominato "Progetto del Servizio", richiamato al paragrafo 2. del Disciplinare di gara rettificato, coincide con l'elaborato "Relazione Tecnico-Illustrativa" già messo a disposizione tra la documentazione di gara, predisposto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023. Non è pertanto necessario acquisire ulteriore documentazione, essendo l'operatore economico già in possesso dell'elaborato in questione.

Quesito e Chiarimento n. 9

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

QUESITO 1 - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE ED AMBITO MERCEOLOGICO DELLA RETE (Rif. Art. B2 ed Art. B3 del Capitolato Speciale d'Appalto; Par. 19.1.1 del Disciplinare)
Con riferimento ai criteri di valutazione della rete (Criterio A "Rete fisica locale", Criterio B "Marchi nazionali" e Criterio C "Partner E-commerce") e all'elenco delle tipologie di fringe benefit riportato all'Art. B3 del Capitolato Speciale d'Appalto (che include, a titolo esemplificativo, carburante, supermercati, abbigliamento, articoli sportivi, viaggi e tempo libero), si richiede di chiarire se:
1. Ai fini del popolamento della Tabella Esercenti (Allegato A.xlsx), dell' Elenco Marchi Nazionali (Allegato B.xlsx) e dell' Elenco Piattaforme E-commerce (Allegato C.xlsx), rientrino e possano essere regolarmente computati i punti vendita fisici/online di beni di consumo e beni di spesa quotidiana (es. alimentari, carburanti, shopping).

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

Si conferma. Ai sensi dell'art. B3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco dei fringe benefit ivi riportato (a titolo esemplificativo e non esaustivo) comprende espressamente carburante, generi alimentari/supermercati, abbigliamento, articoli sportivi, viaggi e tempo libero. Pertanto, ai fini del popolamento della Tabella Esercenti (Allegato A.xlsx), dell'Elenco Marchi Nazionali (Allegato B.xlsx) e dell'Elenco Piattaforme E-commerce (Allegato C.xlsx), possono essere regolarmente computati anche i punti vendita fisici e online di beni di consumo e di spesa quotidiana, purché rispondenti ai requisiti soggettivi e territoriali stabiliti, rispettivamente, dal Criterio A - Rete fisica locale (Comuni individuati al par. 18.1, lett. A, del Disciplinare), dal Criterio B - Marchi nazionali e dal Criterio C - Partner E-commerce del medesimo paragrafo, nonché nel rispetto della normativa fiscale vigente in materia di fringe benefit richiamata all'art. B3, comma 2, del Capitolato.

QUESITO 2 - MODALITÀ DI ACCESSO E SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA (Rif. Art. B4, comma 4, lett. a del Capitolato Speciale d'Appalto)
L'Art. B4, c. 4, lett. a del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che il sito web e/o l'applicazione mobile dedicati debbano essere accessibili "con credenziali di accesso sicure da hackeraggi", senza specificare ulteriori protocolli di autenticazione minimi o obbligatori.
Si richiede di chiarire se:

1. L'Amministrazione ritenga pienamente conforme ai requisiti di gara un'infrastruttura di accesso basata su credenziali riservate (User ID e Password complessa strutturata) integrata con Doppio Fattore di Autenticazione (2FA/MFA) tramite codice OTP (One Time Password) inviato via e-mail all'indirizzo istituzionale/personale del dipendente.
2. Ovvero se l'Ente richieda obbligatoriamente o in via esclusiva l'utilizzo di specifici applicativi di autenticazione di terze parti (es. Google Authenticator, App OTP dedicate o SMS OTP).

L'art. B4, comma 4, lett. a), del Capitolato Speciale d'Appalto non prescrive uno specifico protocollo tecnico di autenticazione, ma pone un requisito di risultato, ossia la sicurezza dell'accesso a tutela dei dati e delle credenziali dei beneficiari. È pertanto rimessa all'operatore economico la scelta della soluzione tecnica più idonea a garantire tale livello di sicurezza, da illustrare in sede di offerta tecnica. Si conferma, in linea di principio, che un'infrastruttura basata su credenziali riservate (User ID e password complessa strutturata) rafforzata da autenticazione a due fattori (2FA/MFA) tramite OTP inviato via e-mail è considerata una soluzione idonea, al pari di soluzioni basate su applicativi di autenticazione dedicati di terze parti o SMS OTP, non essendo prevista alcuna esclusiva a favore di specifiche tecnologie o fornitori. Resta fermo che la soluzione proposta dovrà comunque garantire adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e tracciabilità degli accessi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle linee guida AgID in materia di sicurezza informatica.

QUESITO 3 - Chiarimento in merito alla base di calcolo della Garanzia Definitiva sui Contratti Attuativi (Art. 22 c. 2 Disciplinare / Art. A8 c. 2 Capitolato)
In riferimento a quanto disposto all'Art. 22, comma 2 del Disciplinare di Gara (e Art. A8 del Capitolato Speciale), ove si stabilisce che la garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi sia pari al 5% del valore calcolato includendo sia il valore nominale dei buoni (Componente A) sia le commissioni (Componente B), si chiede formalmente di confermare o rettificare tale previsione. Considerato che le somme di cui alla Componente A costituiscono mero valore facciale dei titoli di legittimazione escluso da IVA (ex Art. 2 DPR 633/72) e non rappresentano ricavo/corrispettivo per l'aggiudicatario (come precisato all'Art. 5 del Disciplinare), si chiede se la garanzia definitiva del 5% sui contratti attuativi non debba intendersi parametrata esclusivamente sul valore delle commissioni

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:
Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

di gestione (Componente B), coerentemente con la natura di appalto di servizi e con il principio di proporzionalità degli oneri finanziari richiesti agli operatori economici.

Non si accoglie la richiesta di rettifica. L'art. A8, comma 2, del Capitolato Speciale stabilisce espressamente e in modo non equivoco che la garanzia definitiva relativa ai singoli contratti attuativi, pari al 5%, sia calcolata sul valore complessivo del contratto attuativo, comprensivo sia del valore nominale dei buoni (Componente A) sia delle commissioni di gestione (Componente B), ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale previsione è coerente con la funzione di garanzia dell'esatto e integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresa la corretta erogazione dell'intero valore facciale dei buoni messi a disposizione dei beneficiari, e non del solo margine di ricavo dell'affidatario. La circostanza che la Componente A non costituisca ricavo/corrispettivo ai fini IVA non incide sulla base di calcolo della garanzia definitiva, la quale è correlata al valore economico complessivo delle prestazioni oggetto del contratto attuativo, a tutela del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidatario nella loro interezza.

QUESITO 4 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E GESTIONE DEL TRANSATO (Rif. Art. A9, commi 3 e 6 del Capitolato Speciale d'Appalto / Art. 16 dello Schema di AQ)
Con riferimento a quanto disposto all'Art. A9, commi 3 e 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, ove si stabilisce

che:

- "La fatturazione e il conseguente pagamento sia del valore nominale dei buoni (Componente A) sia delle commissioni di gestione (Componente B) avverranno esclusivamente in via posticipata, ovvero solo dopo l'avvenuta consegna e la verifica della regolare funzionalità di tutti i titoli di legittimazione..." (Art. A9, c. 3);
- "Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che sia stata emessa l'attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità da parte del RUP..." (Art. A9, c. 6);

premesso che la fornitura ha per oggetto l'erogazione di titoli di legittimazione (buoni acquisto digitali) che vengono messi immediatamente ed integralmente a disposizione dei dipendenti beneficiari per l'utilizzo sul portale/app dell'operatore, si richiede di chiarire e confermare quanto segue:

1. Se l'emissione della fattura relativa a ciascun Contratto Attuativo debba intendersi unica per l'importo complessivo del valore nominale dei buoni ordinati (Componente A) (oltre alla relativa Fee di gestione - Componente B), da emettersi non appena completata la consegna/attivazione dei titoli sui profili dei dipendenti e riscontrata la relativa funzionalità.
2. Si chiede di confermare, di conseguenza, che NON saranno previste fatturazioni frazionate o periodiche basate sui consuntivi mensili di effettivo utilizzo/spendibilità dei buoni da parte degli utenti, e che l'eventuale credito residuo non utilizzato dai dipendenti alla naturale scadenza dei titoli verrà rimborsato/riaccreditato all'Ente a conguaglio tramite nota di credito (ex Art. B6, c. 5 del Capitolato), previa disattivazione/cancellazione dei buoni non spesi.
3. In subordine, si chiede di confermare che il termine per lo svolgimento della "verifica di regolare funzionalità" e per l'emissione della conseguente "attestazione di regolare esecuzione" da parte del RUP/DEC sia fissato in un arco temporale perentorio e breve (es. entro 5 giorni lavorativi dal caricamento dei crediti), affinché l'operatore possa emettere tempestivamente la fattura unica ed evitare un'indebita dilatazione dei tempi di incasso del valore nominale ordinato dall'Ente.

Si forniscono i seguenti chiarimenti in relazione ai tre punti del quesito.

1. Si conferma che l'Affidatario emetterà, per ciascun Contratto Attuativo, un'unica fattura

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:
Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

elettronica comprensiva sia del valore nominale complessivo dei buoni ordinati (Componente A, esclusa da IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972) sia della relativa commissione di gestione (Componente B, soggetta a IVA), ai sensi dell'art. A9, commi 1 e 2, del Capitolato Speciale d'Appalto, da emettersi a seguito del completamento della consegna/attivazione dei titoli sui profili dei beneficiari e del positivo riscontro della relativa funzionalità, come previsto dall'art. A9, comma 3, del Capitolato.

2. Si conferma che non sono previste fatturazioni frazionate o periodiche basate sui consuntivi mensili di effettivo utilizzo dei buoni da parte dei beneficiari. L'eventuale credito residuo non utilizzato, non attivato o parzialmente residuo alla naturale scadenza dei titoli dovrà essere integralmente riaccreditato al Comune di Rho mediante nota di credito, da emettersi entro 30 giorni dalla scadenza dei titoli, senza alcuna penale, commissione o costo di gestione a carico dell'Ente, come previsto dall'art. B6, comma 5, del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Non può essere accolta la richiesta di fissare, in sede di chiarimento, un termine perentorio (es. 5 giorni lavorativi) per lo svolgimento della verifica di regolare funzionalità e per l'emissione della relativa attestazione da parte del RUP/DEC, non essendo tale termine previsto dalla documentazione di gara e non potendo essere introdotto ex novo in sede di FAQ, in quanto costituirebbe una modifica sostanziale degli atti di gara successivamente alla loro pubblicazione. Resta fermo che l'Amministrazione opererà tali verifiche con la massima tempestività, in coerenza con i principi del risultato e della reciproca fiducia e correttezza di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando che il termine di pagamento di 30 giorni di cui all'art. A9, comma 6, del Capitolato decorre dal ricevimento della fattura completa e corredata dell'attestazione di regolare esecuzione.

Quesito n. 10	Chiarimento n. 10
Si chiede gentilmente conferma che il documento "Dichiarazione titolare effettivo" possa essere sottoscritto in qualità di Procuratore Speciale, come previsto anche per la "Domanda di partecipazione".	Si conferma. L'art. 13.2 del Disciplinare di gara ("Sottoscrizione dell'offerta") stabilisce che "la domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura". Lo "Schema di dichiarazione Titolare Effettivo - Norme antiriciclaggio" (Allegato D) rientra tra le "relative dichiarazioni" richieste, quale documentazione amministrativa, citate nello stesso art. 13.2 e dall'art. 15 del Disciplinare (punto 4 dell'elenco documentale) da presentare unitamente alla domanda di partecipazione, e pertanto soggiace alla medesima regola generale di sottoscrizione. Si conferma dunque che anche la Dichiarazione Titolare Effettivo può essere sottoscritta da un procuratore speciale, a

	condizione che: (i) il concorrente alleggi copia conforme all'originale della procura, ai sensi dell'art. 13.2 del Disciplinare; (ii) la procura conferisca al procuratore poteri idonei a rendere, in nome e per conto dell'operatore economico, dichiarazioni relative alla titolarità effettiva ai sensi del D.Lgs. 231/2007, e ad attestare i relativi dati identificativi.
Quesito n. 11	Chiarimento n. 11
Relativamente all'aggiornamento costante della rete di esercizi commerciali si chiede conferma che la funzione “cerca locali”, che verrà messa a disposizione nel portale beneficiari e che consente di verificare in qualsiasi momento la rete aggiornata dei locali ai referenti ed ai beneficiari, possa essere considerata esaustiva in quanto permette un aggiornamento costante a favore degli utenti.	Si conferma, con le seguenti precisazioni. La funzione “cerca locali” resa disponibile sul portale beneficiari può essere considerata lo strumento idoneo a garantire a referenti e beneficiari la conoscenza costante e aggiornata della rete convenzionata, a condizione che la stessa sia pienamente conforme, per contenuti e funzionalità, a quanto prescritto dall'art. B8, commi 2 e 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale richiede che il sito/portale consenta la ricerca dei punti vendita convenzionati, la geolocalizzazione degli esercizi e la ricerca per categoria merceologica, e renda disponibili, per ciascun esercizio, denominazione e contatti, indirizzo e posizione su mappa, categorie merceologiche accettate e modalità di accettazione del buono (online, in negozio o entrambe le modalità). Resta fermo, ai sensi dell'art. B2, commi 2 e 5, del Capitolato, l'obbligo dell'Affidatario di mantenere, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la rete dichiarata in sede di offerta in termini quantitativi e qualitativi, nonché di comunicare tempestivamente al Comune eventuali interruzioni del servizio presso gli esercizi convenzionati (art. B2, comma 3). La disponibilità della funzione “cerca locali”, pur assolvendo alla finalità informativa verso referenti e beneficiari, non esime pertanto l'Affidatario dagli obblighi di mantenimento e comunicazione della rete previsti dagli artt. B2 e B10 del Capitolato, né dall'obbligo di garantire l'effettiva corrispondenza, in ogni

	momento, tra i dati esposti sul portale e la rete realmente operativa.
--	--

Quesito e Chiarimento n. 12

Con riferimento a quanto prescritto dai Paragrafi 16 (Offerta Tecnica) e 18.1 (Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica) del Disciplinare di gara, la scrivente impresa intende sottoporre alla Vostra attenzione un quesito tecnico-operativo fondamentale per la corretta formulazione dei tre allegati Excel richiesti a comprova dell'Offerta Tecnica.

Premessa sul modello tecnologico del servizio proposto:

La nostra soluzione di welfare aziendale si differenzia radicalmente dai tradizionali buoni spesa (cartacei o elettronici a codice a barre/QR code) in quanto adotta un'infrastruttura tecnologica evoluta basata su una carta welfare operante su circuito privativo Mastercard. Il nostro network aggrega circa 950 Brand di rilevanza nazionale e internazionale, abilitando la transazione del credito welfare direttamente su tutti i terminali POS (fisici ed e-commerce) degli store appartenenti ai marchi aderenti, senza alcuna necessità di lettori dedicati, casse speciali o convenzionamenti punto vendita per punto vendita.

In ragione di questa architettura nativamente digitale e universale, l'abilitazione alla spesa è gestita centralmente a livello di Brand / Merchant di circuito. Di conseguenza, il nostro modello operativo non richiede, non gestisce e non possiede il censimento delle singole anagrafiche territoriali (indirizzi civici, Partite IVA o Codici Fiscali delle singole filiali fisiche) né necessita di link di reindirizzamento per la conversione dei buoni sui portali e-commerce, in quanto la carta transa direttamente al check-out del punto vendita fisico o virtuale.

Tanto premesso, al fine di garantire la corretta valutazione della nostra offerta migliorativa rispetto ai parametri tabellari di gara, si chiede di confermare la correttezza e la piena ammissibilità delle seguenti modalità di compilazione per tutti e tre i file Excel richiesti:

1. Allegato A - Tabella Esercenti (Criterio A: Rete fisica locale nei 17 Comuni)
Tenuto conto che non possediamo le anagrafiche di dettaglio dei singoli punti vendita fisici (indirizzo civico, Codice Fiscale e Partita IVA della filiale) in quanto il riconoscimento avviene tramite i POS abilitati al marchio, si chiede se sia ammesso compilare la tabella indicando esclusivamente la denominazione dei Brand abilitati presenti con store fisici nel territorio dei 17 Comuni target, omettendo via/civico, Codice Fiscale e Partita IVA del singolo punto vendita .

2. Allegato B - Elenco Marchi Nazionali (Criterio B: Marchi nazionali)
Si chiede di confermare che, ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio tabellare, sia sufficiente e pienamente valido indicare nell'elenco Excel la denominazione dei Marchi Nazionali (e internazionali operanti in Italia) appartenenti al nostro circuito privativo Mastercard, su cui è possibile transare su tutti i POS del marchio.

3. Allegato C - Elenco Piattaforme E-commerce (Criterio C: Partner E-commerce)
Per gli acquisti online, la nostra carta welfare funziona come uno strumento di pagamento Mastercard direttamente sulla pagina di check-out delle piattaforme e-commerce (es. Amazon, Zalando, MediaWorld

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

online, Netflix, ecc.), rendendo superflua la generazione di voucher intermedi o l'esistenza di una pagina informativa/di conversione dedicata sul portale del fornitore. Si chiede pertanto conferma che, in luogo del "link diretto alla pagina informativa ovvero alla sezione del portale del concorrente da cui risulti l'effettiva attivazione e utilizzabilità del servizio", sia ammesso elencare le piattaforme e-commerce abilitate alla transazione tramite il PAN della MasterCard durante il check out.

Si chiede conferma che tali modalità di compilazione per i tre file tecnici siano considerate pienamente conformi alle prescrizioni del Paragrafo 16 e 18.1 del Disciplinare, scongiurando il rischio che l'assenza di dati fiscali di dettaglio o link intermedi - irrilevanti per la tecnologia Mastercard - possa essere interpretata come incompletezza dell'offerta.

Con riferimento a quanto previsto dall'Articolo B8, commi 2 e 3, del Capitolato Speciale d'Appalto (Parte B), in merito alle funzionalità che il sito e/o il portale messo a disposizione dei beneficiari deve possedere (in particolare: ricerca dei punti vendita convenzionati, geolocalizzazione degli esercizi, ricerca per categoria merceologica, indicazione di indirizzo e posizione su mappa, indicazione se l'esercente accetta il buono online o in negozio), la scrivente impresa intende sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito.

Premessa: Come evidenziato in precedenti comunicazioni, il nostro servizio di welfare aziendale adotta un'infrastruttura tecnologica basata su una carta welfare operante su un circuito privativo Mastercard. Tale tecnologia garantisce l'accettazione del titolo direttamente sui terminali POS (fisici ed e-commerce) di TUTTI gli store appartenenti ai circa 950 Brand aggregati nel nostro network. Nel nostro sistema, l'abilitazione avviene centralmente a livello di Brand: il dipendente sa che il suo credito è spendibile in qualunque punto vendita fisico di quel determinato Marchio (nonché sul relativo e-commerce), senza eccezioni e senza dover verificare se il singolo indirizzo civico abbia aderito o meno. Di conseguenza, il nostro portale/app è strutturato per massimizzare la chiarezza informativa e adempie agli obblighi informativi richiesti mettendo a disposizione degli utenti:

La ricerca puntuale per Brand abilitato;

La ricerca per Categoria Merceologica (es. alimentari, abbigliamento, elettronica, ecc.);
L'indicazione chiara e immediata delle modalità di spendibilità per ciascun marchio (specificando se l'accettazione avviene negli store fisici, sulle piattaforme e-commerce online, o in entrambe le modalità).

Ciò che non è presente, in quanto dato tecnicamente ridondante e superato dell'universalità dell'accettazione garantita dal circuito Mastercard, è la mappa proprietaria con la geolocalizzazione dei singoli indirizzi fisici dei punti vendita. Per localizzare lo store fisico più vicino, l'utente può fare naturale affidamento agli store locator ufficiali dei Brand, avendo la totale garanzia che l'accettazione alle casse è sempre garantita.

Quesito: Alla luce della superiore fruibilità della soluzione proposta, che elimina il rischio che un utente si rechi in un negozio e si veda rifiutare il buono, si chiede di confermare quanto segue: Si chiede se i requisiti previsti dall'Art. B8, commi 2 e 3 del Capitolato, possano ritenersi pienamente soddisfatti mettendo a disposizione dei beneficiari un portale/app che consenta la ricerca per Brand e per Categoria Merceologica, recante per ciascun Marchio la chiara indicazione della spendibilità (in negozio fisico, online o entrambi), in sostituzione della mappa geolocalizzata e della ricerca per singolo indirizzo/posizione civica del punto vendita. Si chiede conferma che tale impostazione funzionale del portale, derivante dall'architettura del circuito Mastercard e pienamente idonea a informare il lavoratore, sia considerata conforme alle prescrizioni di gara ai fini dell'ammissione.

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:
Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

Si fornisce risposta per punti rispetto ai quesiti contenuti nella richiesta di chiarimento

Allegato A (Tabella Esercenti): non si accoglie la richiesta.

L'art. 16 del Disciplinare di gara prescrive espressamente che la Tabella Esercenti rechi, per ciascun esercizio, denominazione/insegna, indirizzo completo e civico, Comune, codice fiscale e partita IVA, precisando che "le posizioni incomplete o prive dei dati identificativi fiscali non saranno computate ai fini del punteggio". Tale prescrizione ha carattere generale e vincolante per tutti i concorrenti, a prescindere dal modello tecnologico di erogazione del servizio adottato, in quanto funzionale a consentire i controlli automatizzati anti-duplicazione e le verifiche, anche a campione, di veridicità previsti dal medesimo articolo. Ne consegue che le posizioni prive di indirizzo, codice fiscale e partita IVA non potranno essere computate ai fini del punteggio del Criterio A, restando comunque ammissibile la presentazione dell'offerta.

Allegato B (Elenco Marchi Nazionali): si conferma.

L'art. 16 del Disciplinare richiede, ai fini della compilazione dell'Allegato B, la sola indicazione delle denominazioni dei marchi nazionali (e internazionali operanti in Italia) attivi e fruibili per l'utilizzo dei buoni, sotto la responsabilità dichiarativa dell'operatore economico, senza necessità di ulteriori dati anagrafici di dettaglio dei singoli punti vendita.

Allegato C (Elenco Piattaforme E-commerce): non si accoglie la richiesta nei termini prospettati.

L'art. 16 del Disciplinare richiede espressamente, per ciascuna piattaforma e-commerce indicata, il link diretto alla pagina informativa ovvero alla sezione del portale del concorrente da cui risulti l'effettiva attivazione e utilizzabilità del servizio, quale documentazione di supporto necessaria a comprovare il criterio tabellare, in coerenza con il principio generale enunciato dal medesimo articolo secondo cui la Commissione giudicatrice assegna i punteggi esclusivamente sulla base dei dati oggettivi dichiarati e della documentazione di supporto richiesta. La mera indicazione delle piattaforme abilitate alla transazione tramite il PAN della carta, in assenza di un riscontro documentale equivalente che dia evidenza oggettiva e verificabile dell'effettiva e attuale operatività del servizio su ciascuna piattaforma, non soddisfa tale prescrizione. Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di fornire, in luogo del link, altra documentazione equipollente idonea a comprovare, in modo oggettivo e verificabile dalla Commissione, l'effettiva utilizzabilità del servizio su ciascuna piattaforma indicata; le posizioni prive di adeguato riscontro documentale non saranno computate ai fini del punteggio.

Non si accoglie la richiesta nei termini prospettati rispetto a quanto previsto dall'art. B8 del capitolato.

L'art. B8, commi 2 e 3, del Capitolato individua un contenuto minimo e vincolante delle funzionalità che il sito/portale beneficiari deve garantire, applicabile a tutti i concorrenti indipendentemente dal modello tecnologico di erogazione adottato. In particolare, il comma 2 richiede che il portale consenta "la geolocalizzazione degli esercizi", quale funzionalità autonoma e distinta rispetto alla ricerca per punto vendita e per categoria merceologica; il comma 3 richiede che, per ciascun esercizio convenzionato, siano disponibili almeno "indirizzo e posizione su mappa", oltre a

denominazione e contatti, categorie merceologiche accettate e modalità di accettazione del buono.

Si tratta di prescrizioni che concorrono a definire il contenuto minimo della prestazione richiesta e non sono suscettibili di deroga in sede di chiarimento, in quanto ciò costituirebbe una modifica sostanziale della documentazione di gara successivamente alla sua pubblicazione.

Ne consegue che un portale strutturato esclusivamente sulla ricerca per Brand/categoria merceologica e sull'indicazione delle modalità di spendibilità, pur potendo eventualmente costituire una funzionalità aggiuntiva e migliorativa, non soddisfa integralmente, di per sé, i requisiti minimi di cui all'art. B8, commi 2 e 3, ove non affiancata dalla geolocalizzazione degli esercizi e dall'indicazione di indirizzo e posizione su mappa per ciascun punto vendita convenzionato.

Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di illustrare, in sede di offerta tecnica, le soluzioni tecnologiche con cui intende garantire tali funzionalità minime (ad esempio mediante integrazione, all'interno del proprio portale/app, di mappe e strumenti di localizzazione dei punti vendita dei singoli marchi aderenti), fermo restando che la valutazione dell'equivalenza sostanziale delle soluzioni proposte rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice in sede di esame dell'offerta tecnica.

Quesito n. 13	Chiarimento n. 13
Con riferimento a quanto previsto al punto B. Frazionabilità Credito del Disciplinare di gara (Pag. 26, Par. 19.1.2), ove si richiede la "Funzionalità di frazionamento totale al centesimo senza commissioni a carico del dipendente", si chiede conferma che risulti idonea e conforme ai requisiti di gara una soluzione tecnologica che garantisca l'assenza di commissioni a carico del beneficiario e che metta a disposizione alternativamente o congiuntamente le seguenti modalità operative: Generazione Buoni/Voucher a valore predeterminato: possibilità di scaricare voucher di taglio fisso (es. 10 € o multipli, senza decimali), utilizzabili anche parzialmente con conservazione del credito residuo sulla piattaforma per successivi acquisti (anche di importo superiore, mediante integrazione della differenza via borsellino monetario/carta); Caricamento diretto su APP/Account: possibilità di caricare e accreditare importi puntuali comprensivi di decimali per procedere al saldo e all'utilizzo integrale direttamente presso i punti	Si conferma che entrambe le modalità operative descritte sono idonee a soddisfare, il Criterio "B. Frazionabilità del Credito" di cui al <u>Par. 18.1</u> del Disciplinare di gara e l'art. B5, commi 7 e 8, del Capitolato Speciale d'Appalto, a condizione che sia in ogni caso garantita l'assenza di oneri o commissioni a carico del beneficiario. In particolare: la soluzione basata sulla generazione di buoni a taglio predeterminato, con conservazione del credito residuo in piattaforma per successivi utilizzi (anche mediante integrazione della differenza tramite borsellino/carta), soddisfa il requisito nella misura in cui il beneficiario non subisca alcuna perdita di valore e possa comunque utilizzare l'intero credito assegnato, in coerenza con l'art. B5, commi 2 e 3, del Capitolato, secondo cui è esclusa la possibilità di applicare arrotondamenti; la soluzione di caricamento diretto su App/Account di importi puntuali comprensivi di decimali corrisponde alla fattispecie di "generazione di buoni acquisto di importo puntuale... fino all'esaurimento del credito

vendita convenzionati che gestiscono il pagamento in cassa. Si chiede di confermare che entrambe le modalità sopra descritte soddisfino integralmente il requisito di frazionabilità e gestione del credito senza commissioni.	residuo” di cui all'art. B5, comma 7, del Capitolato. Si conferma pertanto che le due modalità descritte, se prive di oneri e commissioni a carico del beneficiario, soddisfano il requisito di frazionabilità totale al centesimo di cui al Criterio B e danno diritto al relativo punteggio (10 punti), fermo restando che la Commissione giudicatrice valuterà in concreto, sulla base della documentazione tecnica prodotta, l'effettiva idoneità della soluzione proposta a garantire, in ogni situazione di acquisto, l'assenza di perdita di valore residuo per il beneficiario.
Quesito n. 14	Chiarimento n. 14
Chiarimento in merito al criterio "B. Frazionabilità Credito" - Par. 19.1.2 (Pag. 26). Il caricamento di un importo a scelta del dipendente su una giftcard di un qualsiasi brand non è possibile in quanto i tagli vengono definiti preventivamente dai brand stessi, a tagli fissi, e senza decimali.	Si prende atto di quanto rappresentato. Si precisa che il Criterio “B. Frazionabilità del Credito” di cui al <u>Par. 18.1</u> del Disciplinare premia, con punteggio di tipo booleano (Sì: 10 punti / No: 0 punti), esclusivamente la funzionalità di frazionamento totale del valore nominale al centesimo, tramite wallet digitale o generazione di buoni di importo puntuale, senza oneri né commissioni a carico del beneficiario, ai sensi dell'art. B5, comma 7, del Capitolato. Laddove, come rappresentato, il caricamento di importi a scelta del dipendente su gift card di singoli brand non sia tecnicamente possibile in quanto i tagli sono predeterminati dai brand a valori fissi e senza decimali, tale limitazione non integra la funzionalità premiante del Criterio B, che non potrà pertanto essere riconosciuta con riferimento a tali strumenti, salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare, con riferimento alla propria piattaforma nel suo complesso, l'esistenza di una diversa modalità idonea a soddisfare il requisito. Resta fermo che, in assenza della funzionalità premiante, trova comunque applicazione l'art. B5, comma 8, del Capitolato, che impone in ogni caso all'Affidatario di mettere a disposizione dei beneficiari strumenti informativi e funzionali idonei a minimizzare la perdita di valore residuo (es. consultazione preventiva delle

	modalità di accettazione dei buoni, indicazione dei tagli accettati presso ciascun punto vendita), quale requisito minimo di ammissibilità dell'offerta, non oggetto di punteggio.
--	--

Quesito e Chiarimento n. 15

Con riferimento alla valutazione dell'Offerta Tecnica - Criterio 19.1.1.A "Rete fisica locale" (Pag. 23-24 del Disciplinare) e alle modalità di compilazione dell'Allegato E (Scheda Tecnica Quantitativa) e del relativo Allegato A (Tabella Esercenti in formato Excel), si formulano i seguenti quesiti:

1. Si richiede conferma che il numero di punti vendita fisici dichiarato nella Sezione 1 dell'Allegato E debba corrispondere esattamente al numero totale di righe/posizioni inserite nella Tabella Excel (Allegato A).

2. Considerato che la fascia massima di punteggio premiale (20 punti) viene attribuita per la presenza di "Oltre 60 punti vendita" convenzionati nei 17 Comuni indicati, si chiede conferma che:

- Ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo (20/20 pt), sia sufficiente elencare nell'Allegato A in Excel almeno 61 punti vendita idonei (es. 61 o 65), e che non sia necessario indicare l'intero perimetro della rete laddove numericamente superiore;

- La valutazione sia di tipo rigidamente tabellare a soglie fisse e che, di conseguenza, un numero complessivo di punti vendita inseriti superiore a 60 non attribuisca alcun punteggio aggiuntivo o differenziale rispetto agli altri concorrenti che abbiano ugualmente superato la soglia dei 60 punti vendita.

Quesito 1) Si conferma. Il numero di punti vendita fisici dichiarato in Sezione 1 dell'Allegato E (Scheda Tecnica Quantitativa) deve corrispondere esattamente al numero di posizioni riportate nella Tabella Esercenti (Allegato A) che risultino complete dei dati identificativi richiesti dall'art. 16 del Disciplinare di gara (denominazione/insegna, indirizzo completo e civico, Comune, Codice Fiscale e Partita IVA) e situate nei 17 Comuni individuati dal Criterio A "Rete fisica locale" (Par. 18.1 del Disciplinare). Eventuali disallineamenti tra il dato dichiarato in Sezione 1 e le posizioni effettivamente validate dalla Commissione, all'esito dei controlli automatizzati anti-duplicazione previsti dall'art. 16, comportano l'attribuzione del punteggio sulla base del numero di posizioni effettivamente computabili, a prescindere dal valore dichiarato in Sezione 1.

Quesito 2) Si conferma. Il Criterio A "Rete fisica locale" è di tipo tabellare a soglie fisse (fasce di punteggio), come indicato al Par. 18.1 del Disciplinare. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo di 20 punti, è sufficiente che risultino validamente riportate in Allegato A almeno 61 posizioni idonee (situate nei 17 Comuni indicati e complete dei dati fiscali richiesti), senza che sia necessario indicare l'intero perimetro della rete convenzionata qualora numericamente superiore. Conseguentemente, un numero di punti vendita validi superiore a 60 non attribuisce alcun punteggio aggiuntivo o differenziale rispetto agli altri concorrenti che abbiano ugualmente superato la soglia

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

dei 60 punti vendita. Resta fermo che tutti i punti vendita indicati in Allegato A, anche in eccedenza rispetto alla soglia premiante, dovranno comunque essere resi operativi e mantenuti per l'intera durata contrattuale, ai sensi dell'art. B2 del Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto parte integrante dell'offerta tecnica presentata.

Quesito e Chiarimento n. 16

Con riferimento alle disposizioni in materia di subappalto di cui all'art. 8 del Disciplinare di Gara e all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, si sottopone alla Stazione Appaltante il seguente quesito:

L'Operatore Economico gestisce direttamente e con propria struttura interna i servizi essenziali di assistenza e supporto di secondo livello (a titolo esemplificativo e non esaustivo: risoluzione di problematiche relative ai singoli brand, chiarimenti su modalità e tempistiche di utilizzo dei voucher, supporto amministrativo di primo livello e gestione delle casistiche complesse).

Per la sola gestione di alcune specifiche ed accessorie attività di supporto tecnico di routine di primo livello (quali, ad esempio, lo sblocco/rigenerazione dei codici OTP per l'autenticazione a due fattori 2FA o il re-invio di voucher su richiesta del dipendente), l'Operatore si avvale di un provider esterno in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura attivo dal 2023, dunque stipulato in data ampiamente antecedente all'indizione della presente procedura. Tale contratto è relativo alla struttura operativa generale dell'Operatore Economico, opera indistintamente per la generalità della clientela e non è dedicato in via esclusiva alla presente commessa.

Alla luce di quanto sopra, laddove l'Operatore Economico provveda – prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto – al deposito di tale contratto continuativo di cooperazione/servizio presso la Stazione Appaltante ai sensi Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito alla disciplina del subappalto e applicabilità dell'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 per servizi di supporto/Help Desk integrativi art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023:

Si chiede conferma che tali attività integrative di supporto non si configurino come subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e che, pertanto, non sussista l'obbligo di indicarle come prestazioni da subappaltare all'interno della Busta Amministrativa (Allegato A e DGUE).

La qualificazione di un rapporto contrattuale come “subappalto”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero come “contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura” di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo, non può essere oggetto di conferma generalizzata e preventiva in sede di chiarimento, in quanto dipende dalla concreta natura delle prestazioni affidate al soggetto terzo e non dalla mera qualificazione datane dal concorrente.

Si richiama, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2025, n. 2622), secondo cui il subappalto ha ad oggetto l'affidamento dell'esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto del contratto, con sostituzione del subappaltatore all'affidatario, mentre i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), hanno ad oggetto prestazioni secondarie o accessorie dirette all'affidatario, il quale ne resta comunque l'esecutore, limitandosi il terzo a fornire beni o servizi strumentali allo svolgimento delle prestazioni affidate.

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:
Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

Sulla base degli elementi rappresentati nel quesito (attività di supporto tecnico di routine, rese in forza di un contratto continuativo stipulato in data anteriore all'indizione della procedura, riferito alla generalità della clientela dell'operatore economico e non dedicato in via esclusiva alla presente commessa), tali attività risulterebbero riconducibili, in linea di principio, alla fattispecie del contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto: (a) hanno natura accessoria e strumentale rispetto ai servizi essenziali di assistenza e supporto di secondo livello, dichiarati gestiti direttamente dall'operatore economico con propria struttura interna; (b) non comportano la sostituzione del terzo fornitore nell'esecuzione delle prestazioni principali oggetto dell'affidamento; (c) discendono da un rapporto contrattuale preesistente, non costituito in funzione della specifica commessa.

Resta fermo che tale qualificazione ha carattere di massima e non esime l'operatore economico dal depositare, ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, copia del contratto continuativo in questione, affinché la Stazione Appaltante possa verificarne in concreto la riconducibilità alla fattispecie derogatoria e non al subappalto. Qualora, all'esito di tale verifica, le attività risultassero invece qualificabili come subappalto, troverebbero applicazione gli obblighi dichiarativi di cui all'art. 8 del Disciplinare di gara e all'art. 119 del Codice, ivi compresa l'indicazione nella Busta Amministrativa (Allegato A e DGUE).

Quesito e Chiarimento n. 17

Quesito 1) Modalità operative dell'estensione (Credito in Piattaforma vs Proroga Buono Emesso)
Oggetto: Chiarimento Criterio "Estensione validità temporale" - Ambito e modalità operative della proroga (Offerta Tecnica - Par. 18.1 del Disciplinare di Gara e Art. B6 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Con riferimento al criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica "Miglioramento dei Servizi di Supporto - A. Estensione validità temporale" (Par. 18.1 del Disciplinare di Gara), in merito alla portata dell'estensione temporale richiesta (es. 24 mesi o oltre rispetto ai 12 mesi base di capitolato), si chiede di chiarire quale delle seguenti interpretazioni sia corretta:

a) Se l'estensione debba intendersi come la possibilità per il dipendente di mantenere aperto ed attivo il proprio credito welfare in piattaforma per un periodo superiore ai 24 mesi, in attesa di effettuare la scelta d'uso;

b) Oppure se si richieda la possibilità di prorogare la data di scadenza del singolo buono/gift card già scelto e generato dal dipendente, mediante specifico accordo di prolungamento con il fornitore/merchant emittente.

Quesito 2) Ambito di applicabilità nel catalogo (Tutti i Buoni vs Elenco Limitato)
Oggetto: Chiarimento Criterio "Estensione validità temporale" - Estensione del catalogo di spendibilità (Offerta Tecnica - Par. 18.1 del Disciplinare di Gara e Art. B6 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Sempre con riferimento al criterio di valutazione "Estensione validità temporale", qualora la durata

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:
Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

sia da intendersi riferita alla validità del singolo buono già selezionato dal dipendente, si chiede di chiarire se:
Tale estensione debba essere tassativamente garantita e applicata alla totalità dei buoni e gift card presenti in piattaforma;
Oppure se sia ritenuta ammissibile e valutabile un'estensione applicabile esclusivamente a un elenco/perimetro limitato di buoni/brand, in considerazione delle policy commerciali e delle scadenze non derogabili imposte dai singoli emittenti terzi (es. catene GDO, stazioni di servizio, grandi e-commerce).

Quesito 3) Oggetto: Chiarimento Criterio "Miglioramento dei Servizi di Supporto - A. Estensione validità temporale" (Offerta Tecnica - Par. 18.1 del Disciplinare di Gara e Art. B6 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Testo del Quesito:

Con riferimento al criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica "Miglioramento dei Servizi di Supporto - A. Estensione validità temporale" (Par. 18.1 del Disciplinare di Gara), la cui descrizione testuale riporta "Durata della validità dei buoni dalla data di emissione (Minimo capitolato: 12 mesi)", si chiede di chiarire:

se oggetto di valutazione sia la durata complessiva di validità dei buoni messi a disposizione dei beneficiari e non sia quindi prevista alcuna estensione temporale;

in caso di conferma, se ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle singole fasce (18 mesi / 24 mesi o oltre) sia sufficiente che la durata indicata sia garantita su una selezione/elenco di buoni/brand presenti in piattaforma (in relazione alle diverse condizioni commerciali inderogabili applicate dagli emittenti terzi), ovvero se sia richiesto che la totalità dei buoni presente a catalogo presenti uniformemente la durata corrispondente alla soglia premiante dichiarata.

Quesito 1) È corretta l'interpretazione di cui alla lettera b). Il Criterio A "Estensione validità temporale" misura la "durata della validità dei buoni dalla data di emissione", ossia il periodo di tempo durante il quale il singolo buono, una volta generato e messo a disposizione del beneficiario, resta spendibile presso gli esercizi convenzionati, in coerenza con l'art. B6, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi del quale "i buoni acquisto dovranno avere una validità minima di dodici (12) mesi dalla data di effettiva messa a disposizione del singolo beneficiario (...), eventualmente estesa come indicato in sede di offerta". Non rileva, ai fini del presente criterio, la diversa ipotesi di cui alla lettera a) (mantenimento del credito in piattaforma prima della scelta d'uso).

Quesito 2) L'estensione della validità offerta in sede di gara (fasce di 18 e 24 mesi o oltre) deve essere garantita sulla totalità dei buoni messi a disposizione dei beneficiari tramite la piattaforma, in coerenza con quanto già chiarito al Quesito n. 1 delle presenti FAQ, ove si è confermato che tutti i buoni devono avere validità minima pari a 12 mesi ai sensi dell'art. B6, comma 3, del Capitolato. Il medesimo principio di generalità ed uniformità si estende, per identità di ratio, alla soglia di validità migliorativa offerta in sede tecnica: un'estensione limitata a un elenco parziale di buoni, ancorché motivata da vincoli commerciali di emittenti terzi, non soddisfa il criterio nella sua interezza e non potrà pertanto essere valutata ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio nella fascia corrispondente.

Quesito 3) Si conferma che il Criterio A misura la durata complessiva di validità dei buoni messi a disposizione dei beneficiari (12 mesi quale valore minimo di capitolato, non premiato; 18 mesi: 5 punti; 24 mesi o oltre: 10 punti), e non un'estensione ulteriore e aggiuntiva rispetto a tale durata. Per l'attribuzione del punteggio relativo alle singole fasce, in coerenza con quanto indicato in risposta al Quesito 2), è necessario che la durata dichiarata sia garantita sulla totalità dei buoni/brand presenti a catalogo e non su una selezione parziale degli stessi, fermo restando che l'effettiva idoneità di quanto rappresentato e comprovato dal concorrente in sede di offerta tecnica sarà comunque rimessa alla valutazione della Commissione giudicatrice.